

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4874

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2000

**Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme
in materia di accessi ai corsi universitari»**

ONOREVOLI SENATORI. - Come è già avvenuto per i precedenti anni accademici, anche per l'anno accademico 1999-2000 migliaia di studenti, in tutta Italia, hanno presentato ricorso dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali, contrapponendosi così alle limitazioni degli accessi ai corsi di laurea a numero programmato (il cosiddetto numero chiuso). Tra l'altro non si può dimenticare la polemica connessa ai *test* d'accesso.

I ricorsi hanno ottenuto nella maggior parte dei casi (TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Sicilia, TAR Veneto), i provvedimenti cautelari di sospensione, con cui si sono potuti iscrivere con riserva nei suddetti corsi, integrandosi perfettamente.

Vi è da considerare inoltre, che la nuova disciplina, introdotta dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, che ha regolamentato la materia alla luce dei dettami, indicati dalla nota sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998 della Corte costituzionale, ha potuto trovare applicazione solamente dall'anno accademico 2000-2001 e che, conseguentemente, i provvedimenti limitativi degli accessi, impugnati dagli studenti, sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla citata legge.

In base a quanto sopra esposto, quindi, la situazione giuridica e di fatto dei ricorrenti per l'anno accademico 1999-2000 è del tutto analoga a quella verificatasi per i precedenti anni accademici e che aveva già indotto il Parlamento a votare ed approvare l'articolo 5 della legge n. 264 del 1999, con il quale si era regolarizzata l'iscrizione di quanti avevano ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge, ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi.

Pertanto, per risolvere tale precaria situazione ad evitare ingiustificate disparità di trattamento tra studenti immatricolatisi in anni differenti, sarebbe opportuno estendere la previsione dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1999 anche per l'anno accademico 1999-2000, regolarizzando l'iscrizione degli studenti che hanno ottenuto dagli organi di giurisdizione amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi de quo.

L'articolo 1 dispone l'estensione all'anno accademico 1999-2000 della legge n. 264 del 2 agosto 1999; l'articolo 2 fissa il giorno della entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

